

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
SANITARIA

Ud. 16/02/2022 - CC

R.G.N. 37681/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 37681-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;
- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1823/2019 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata l'11/06/2019;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODIPPI.

Rilevato che:

(omissis) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il Ministero della salute chiedendo il risarcimento del danno conseguente ad emotrasfusione di sangue che le aveva provocato l'epatite cronica HCV. Il Ministero eccepì fra l'altro il difetto di legittimazione passiva, indicando quale soggetto legittimato la struttura sanitaria presso cui la trasfusione era avvenuta, Istituti Ortopedici Rizzoli. L'attrice, previa autorizzazione del giudice, chiamò in causa la struttura sanitaria. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la (omissis). Con una prima sentenza di data 20 febbraio 2018 la Corte d'appello di Bologna dichiarò la responsabilità del Ministero e rigettò l'appello nei confronti della struttura sanitaria condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali nei confronti di quest'ultima; dispose quindi con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa. Con sentenza di data 11 giugno 2019 la Corte d'appello di Bologna rigettò l'appello nei confronti del Ministero. Osservò la corte territoriale che, avendo l'attrice percepito l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, ad essa, quale soggetto onerato della prova del danno, incombeva di provare l'ammontare dell'indennizzo ricevuto e che la stessa non aveva depositato al riguardo alcuna documentazione.

Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) sulla base di due motivi nei confronti di entrambe le sentenze della Corte d'appello. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 210 cod. proc. civ., ai sensi dell'art.



360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato posto a carico della parte attrice l'onere di provare l'effettiva percezione e l'ammontare dell'indennizzo (illegittima era anche l'ordinanza istruttoria con cui era stato chiesto all'appellante di documentare l'importo ricevuto a titolo di indennizzo). Aggiunge che quale conseguenza della ritenuta responsabilità del Ministero quest'ultimo avrebbe dovuto essere condannato a rimborsare la (omissis) dell'importo liquidato in favore della struttura sanitaria con la sentenza di data 20 febbraio 2018 e che in sede di atto di appello in via subordinata era stato chiesto, nel caso di ritenuto difetto di legittimazione passiva della struttura sanitaria, che le spese liquidate in favore di quest'ultima fossero poste a carico del Ministero.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha ommesso di pronunciare nella sentenza di data 20 febbraio 2018 sulla istanza proposta in via subordinata con cui era stato chiesto, nel caso di ritenuto difetto di legittimazione passiva della struttura sanitaria, che le spese liquidate in favore di quest'ultima fossero poste a carico del Ministero, essendo stata proposta la chiamata in causa in ragione del discarico di responsabilità effettuato dal Ministero e nell'incertezza del quadro giurisprudenziale all'epoca dell'introduzione del giudizio.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento di parte del primo motivo. Quest'ultimo consta in realtà di due sub-motivi ed è fondato. Con il primo sub-motivo si denuncia la violazione della regola di riparto dell'onere della prova. Sul punto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a



titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum" (Cass. n. 8866 del 2021; n. 31837 del 2019; n. 2778 del 2019). La corte territoriale ponendo a carico della danneggiata l'onere della prova dell'ammontare dell'indennizzo ha violato tal principio di diritto, posto che parte interessata ad eccepire il "lucrum" è il Ministero.

Nel secondo sub-motivo, relativo alla sentenza di data 20 febbraio 2018, si denuncia che la corte di appello ha omesso di condannare il Ministero a rimborsare la (omissis) dell'importo che la stessa è stata condannata a pagare alla struttura sanitaria a titolo di spese processuali. La censura risulta proposta nel secondo motivo sotto il profilo della omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ..

Al riguardo va premesso che la sentenza di data 20 febbraio 2018 è stata impugnata non con riferimento al rapporto processuale con la struttura sanitaria, in relazione al quale essa ha natura di sentenza parziale per avere, con la liquidazione delle spese processuali, definito la relativa controversia. Ove il ricorso fosse stato proposto nei confronti della struttura sanitaria sarebbe stato inammissibile in quanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre impugnazione immediata, trattandosi, quanto al rapporto processuale con la struttura, non di sentenza non definitiva, ma di sentenza parziale (cfr. Cass. n. 22854 del 2019; n. 12318 del 2005; n. 8694 del 2002; n. 883 del 1985). La sentenza è invece chiaramente non definitiva quanto al rapporto processuale con il Ministero ed è suscettibile pertanto di riserva di ricorso, nella specie ritualmente proposta. La censura non riguarda infatti il provvedimento sulle spese processuali in favore della struttura sanitaria ma l'omessa pronuncia in ordine all'istanza di rivalsa proposta nei confronti del Ministero per le spese



che l'appellante avrebbe dovuto sopportare in virtù del capo di condanna in favore della struttura sanitaria. Che l'oggetto della domanda fosse quello di tenere indenne la parte delle spese sopportate per rifondere la struttura sanitaria delle spese processuali lo si intende dal contenuto del primo motivo, dove si fa espressamente riferimento ad un obbligo di rimborso in favore della (omissis) . Sul punto merita accoglimento il secondo motivo avente ad oggetto l'omessa pronuncia, con assorbimento del secondo sub-motivo del primo motivo.

P. Q. M.

accoglie il ricorso, con parziale assorbimento del primo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022

Il Presidente

Dott.ssa Adelaide Amendola

